Monitor ecclesiasticus.

IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

Labia enim sacerdotis custodient scientiam et legem requirent ex ore eius; quia angelus Domini exercituum est.

MALACH., II.

QUINTA SERIE - Vol. I

(41° della intera Collezione).

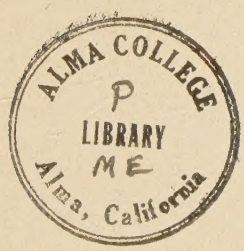

ROMA (17)

DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontifici

PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)

1929

15761

1929

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/monitor-ecclesiasticus_1929-01_1_1

IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LIV - Serie V - Vol. I - Fasc. I - Gennaio 1929

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **Atti del Sommo Pontefice.** - I. Bolla giubilare, *Auspicantibus Nobis*, p. 3. II. Lettera al Card. Bertram, circa l'Azione Cattolica, p. 8. III. Allocuzione Concistoriale, p. 29. - **S. C. Concistoriale.** Circolare su la colletta per gli emigranti, p. 13. - **S. C. del Concilio.** Circolare sulla conservazione dei monumenti etc., p. 14. - **Atti delle Curie.** *Pisa.* Citazione edittale, p. 16. — **CONSULTAZIONI.** I. Circa una fondazione collegiale testamentaria, p. 16. II. Circa l'amministrazione d'una ricettizia, dopo dismesse le rendite, p. 20. — **QUESTIONI.** Della professione prima del servizio militare in Italia, p. 23. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** Asili e scuole materne, p. 27. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 28. — **RECENSIONE**, p. 32.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Si indice un Giubileo straordinario per tutto il presente anno 1929. [*A. A. S.*, XXI, 5] (1).

Costituzione Apostolica. – PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI: AD PERPETUAM REI MEMORIAM. — *Auspicantibus Nobis*, singulari Dei beneficio annum a suscepto sacerdotio quinquagesimum, communi omnium Patri nihil fuit, nihil esse poterat optatius, quam ut una Nobiscum filii universi, coniunctis animis precibusque, Deo grates agerent ab eoque opem implorarent tum Nobismet ipsis, tum concreditae Nobis Ecclesiae tot malis periculisque circumventae opportunam; qua quidem ope muniti, et ad christianam amplificandam augendamque Fidem et ad vitam sanctius instituendam – quod in clero potissimum spectamus – omnes erigerentur.

Incundissima igitur, eademque eo iucundior quo fuit promptior atque alacrior, mirifica illa accidit consensio, qua boni omnes eiusmodi eventum Nobis gratulantes, precibus per hos ipsos ineuntis anni dies privatim publice Deo adhibitis et votis laetisque ominibus ad Nos undique delatis celebrare aggressi sunt. Tantus enim ac tam subitus animorum motus id nimirum luculentissime comprobat, piissimae sobolis esse, ut cum aegritudines ac molestias tum laetitiam gaudiumque participet Patris, ob illam quandam veluti necessitudinem, qua

(1) Nel prossimo numero daremo il commento, che la strettezza del tempo ci impedisce ora.

(2) Allude alle parole pronunziate nello scoprimento del monumento a Benedetto XV, il 22 novembre 1928, nella Basilica Vaticana: dall'altitudine di intensa preghiera in cui il Papa è ivi rappresentato, trasse fervido perorazione per la necessità dell'orazione.

tota domestici ipsius convictus societas continetur ac regitur. Lex enim est caritatis praecipua, ut haec non tam verbis quam factis demonstretur, quae quidem facta eiusmodi sint, ut in mutua quadam communione bonorum posita esse videantur.

Eadem vero lege Nos tam arcte adstringimur, ut cum filiis Nostris carissimis, pro facultate, bona participemus Nostra, eosdemque in Nostrorum communionem gaudiorum ita vocemus, ut propositis coelestium munerum thesauris, quorum est in Nostra potestate dispensatio, privatam Patris laetitiam communibus filiorum gaudiis atque utilitatibus cumulemus.

Quapropter, decessorum Nostrorum, in primisque Leonis XIII, vestigiis insistentes illud consilium inivimus, ut alterum annum sacrum extra ordinem, in Iubilaei universalis modum – qui vertente anno, idest ad plenum Decembrem mensem contineretur – toto christiano orbi indiceremus. Iamvero largius paterna liberalitate reseratis, per totum hoc temporis spatium, Ecclesiae fontibus, vehementer confidimus, christifideles omnes iam nunc alacrius libentiusque iis salutis praesidiis sic usuros, ut mores privati ac publici emendentur, fidei vigor confirmetur pietatisque ardor excitetur. Etenim, si precandi studium, quod saepe, vel nuper, commendavimus, in christiano populo acrius incendatur, nullum Nobis Ecclesiaeque validius adiumentum gravissimis hisce potissimum reipublicae christianae temporibus obtingere poterit. Eo ipso igitur, quo f. r. decessor Noster Leo XIII, consilio permoti eademque spe ducti, Nos quoque sacrum Iubilaeum indicimus « monendis cohortandisque quotquot sua est cordis salus, ut colligant paulisper sese, et demersas in terram cogitationes ad meliora traducant; quod non privatis solum, sed toti futurum est reipublicae salutare, propterea quod quantum singuli profecerint in animi perfectione sui, tantumdem honestatis ac virtutis ad vitam moresque publicos accedet ». Cum autem huc sacer annus spectet, ut laeta fidei incrementa in populo foveantur moresque ad evangelicam legem rite componantur, videtur praeterea diei illius recordatio, quo die sacerdotali potestate aucti sumus, eos omnes, quotquot hac eadem potestate honestantur, commonere vehementius, ut vitam totam ad tanti ordinis dignitatem religiosius in dies sanctiusque conforment. Ex quo multiplici Iubilaei fructu, qui in singulos cives et in societatem humanam manabit, illam denique profecturam esse confidimus, quam quaerimus, pacis Christi absolutam perfectamque in Regno Christi instaurationem.

Itaque de omnipotentis Dei misericordia, ac heatorum Apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi, ex illa ligandi atque solvendi potestate, quam Nobis Dominus licet indignis contulit, ad provehenda fidei incrementa, morum emendationem et potissimum cleri sanctimoniam, universis et singulis utriusque sexus christifidelibus plenissimam

peccatorum omnium indulgentiam ad generalis Iubilaei modum concedimus, ab hoc die usque ad plenum mensem Decembrem vertentis anni lucrandam, ita quidem ut sequitur:

I. Incolae et advenae intra ambitum exsistentes dioecesis Romae:

1. Sive eodem die, sive diversis diebus bis visitent Basilicas Lateranensem SS.mi Salvatoris, Vaticanam S. Petri Ap. et Liberianam S. Mariae Maioris; ibique devotas preces per aliquod temporis spatium effundant ad mentem Summi Pontificis superius propositam ac generatim pro conversione peccatorum, exstirpatione haeresum ac schismatum, pro pace et concordia omnium principum, unde facilius consequentur exaltatio, prosperitas et libertas Ecclesiae catholicae eiusque Capitis, Vicarii Iesu Christi.

Quod, si vel nimia locorum distantia, vel alio iusto impedimento, incolis praesertim suburbii ad memoratas Basilicas difficilis sit aditus, concedimus ut confessarii singulis permittant accessum ad aliam parochialem ecclesiam oratoriumve publicum, ubi Missae Sacrificium celebrari consueverit, ad easdem visitationes similiter complendas.

2. Duobus diebus, praeter illos in quibus ieiunium et abstinentia ex praecepto obligant, ieiunent cum abstinentia ad normam canonum Codicis iuris canonici.

3. Confessionem sacramentalem rite instituant, in qua a peccatis absolvantur, praeter confessionem annuam praecepto communi iniunctam; ac sancta Eucharistiae communione pie reficiantur, praeter communionem paschalem.

4. Tandem aliquam eleemosynam pro sua quisque facultate et pietate, audito confessarii consilio, in aliquod opus pium elargiantur; praecipue Opus Propagationis et Praeservationis fidei commendamus.

II. Extra Romanam dioecesim, ubique terrarum praescribimus duas visitationes, vel eodem die vel diversis diebus, pie peragendas in tribus ecclesiis vel oratoriis pubblicis, in quibus Missa saltem celebrari soleat, quae a loci Ordinario vel ex ipsius mandato assignanda erunt; quod si tot templa alicubi non habeantur, tres visitationes in duobus, aut sex in uno peragantur. Praeterea cetera superius recensita opera a singulis accurate perficienda sunt.

III. Pro iis qui sive Romae, sive ubique collegialiter seu *processionaliter*, ut aiunt, duce parocho aliove designato sacerdote, visitationes instituere velint, Ordinarius poterit visitationes prudenti suo arbitrio etiam ad minorem numerum reducere.

IV. Visitationes possint peragi partim in una dioecesi et partim in alia; et in eadem dioecesi partim in uno loco, partim in alio; in templis tamen pro unoquoque loco legitime assignatis.

V. Fidelis, qui fuerint quavis iusta et rationabili causa impediti quominus vel aliquod ex recensitis operibus vel etiam omnia rite com-

pleant, confessarii poterunt dispensare, opera praescripta in aliquod aliud opus commutando.

VI. Religiosi omnes et quotquot hoc nomine veniunt in parte secunda libri secundi Codicis iuris can. dispensari possunt tum singillatim tum collegialiter a suis immediatis Superioribus, commutatis operibus praescriptis in alia, quae tamen non sint sub praecepto debita; Congregationes autem religiosae laicales ab eo sacerdote, qui regimen earum exercet in foro externo; atque, occurrente necessitate, singuli a proprio confessario.

Confessarii, per totum Iubilaei tempus, generatim sequantur, in absolvendo et dispensando, disciplinam a Codice iuris canonici novissime inductam.

Minime tamen suspendimus extraordinarias facultates utcumque delegatas, quibus forte iidem potiuntur. Sed praeterea, has, quae sequuntur facultates ipsis concedimus hoc anno exercendas, intra limites iurisdictionis sive ordinariae sive delegatae, qua a suis Ordinariis instructi sint. Scilicet, sive Romae, sive alibi absolvere valeant poenitentes rite dispositos ab omnibus casibus vel ab homine vel a iure, sub censura vel sine censura utcumque reservatis, exceptis dumtaxat casibus cum violationis secreti Sancti Officii, tum specialissimo modo Summo Pontifici reservatis (cann. 2320, 2343, 2367 et 2369 Cod. I. C.), tum denique illis, pro quibus, vel post obtentam vi Canonis 900 absolutionem, obligatio adhuc manet ad S. Poenitentiariam recurrendi et standi eius mandatis (cfr. De cretum Sacrae Poenitentiariae 16 Novembris 1928) (1). Concedimus item singulis confessariis, ut supra approbatis, facultatem dispensandi ex rationabili causa in votis privatis omnibus, etiam iuratis, iis tamen exceptis quae canone 1309 Sedi Apostolicae reservantur, exceptoque voto acceptato a tertio, cui dispensatio proinde detrimento esset, nisi ipse iuri suo cesserit. Vota quoque poenalia commutari poterunt, sed in opus tantummodo quod aeque efficaciter a peccato retrahat.

Facultates husiumodi absolvendi vel dispensandi illis solis applicari possunt, quibus sincerus est animus lucrandi Iubilaeum atque opera praescripta vel commutata adimplendi. Si tamen iidem fideles, applicatione iam obtenta, rationabili impedimento prohibeantur quominus cetera perficiant, benigne statuimus, acceptam applicationem fore item valituram.

Iisdem porro facultatibus confessarii utantur in solo foro conscientiae etiam extra sacramentali, nisi, ut patet, agatur de peccato sacramentaliter absolvendo.

(1) *Mon. Ecc.*, XL, p. 376; circa i confessori che assolvono i parteggianti di « Action Française ».

Qui aliqua censura fuerint nominatim affecti vel uti tales publice renuntiati nequeunt tamdiu frui beneficio Iubilaei, quandiu in foro externo non satisfecerint prout de iure. Si tamen contumaciam in foro interno sincere deposuerint et rite dispositos sese ostenderint, poterunt, remoto scandalo, in foro sacramentali interim absolvi ad finem dumtaxat lucrandi Jubilaeum cum onere quam primum se subiiciendi etiam in foro externo ad tramitem iuris.

Iubilaeum, quod attinet ad plenariam indulgentiam sibi vel animabus purgatorii applicandam, bis aut pluries acquiri potest, iniuncta opera bis aut pluries iterando; sed tum tantummodo, cum Iubilaeum prima vice acquiritur, confessarii uti possunt, etiam pluries, facultate absolvendi a censuris et a casibus reservatis, commutandi vel dispensandi cum eodem poenitente qui nondum omnia opera iniuncta adimpleverit.

Vertente Iubilaei anno, nullatenus cessant indulgentiae alias concessae pro operibus distinctis ab operibus Iubilaeo lucrando praescriptis. Imo benigne concedimus, ad augendum cotidie magis precandi spiritum, ut omnes fideles, per huius anni spatium, lucrari possint indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum, quoties coram divino Eucharistiae Sacramento, vel clauso Tabernaculo, pias preces aliquandiu ad mentem Summi Pontificis effuderint; idque firmis indulgentiis pro eodem opere alias concessis. Qui autem singulis diebus per integram hebdomadam hanc piam visitationem peregerint, indulgentiam plenariam usitatis conditionibus acquirere possint. Praeterea, ad fovendam toto hoc anno cleri in sacro litando pietatem, singulis sacerdotibus tribuimus, fruendum usque ad diem XXXI mensis Decembris huius anni, privilegium personale, cuius vi indulgentiam plenariam quotidie possint, Missae sacrificium celebrando, uni animae in Purgatorio detentae applicare.

Ut autem Litterae hae Nostrae ad fidelium omnium notitiam facilius perveniant, volumus earum exemplis etiam impressis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo alicuius personae in ecclesiastica auctoritate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli igitur hominum liceat hanc paginam Nostrae indictionis, promulgationis, concessionis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contrarie. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum, die VI mensis Ianuarii, in festo Epiphaniae Domini, anno millesimo nongentesimo vicesimo nono, Pontificatus Nostri septimo.

Fr. Andreas Card. Frühwirth
Cancellarius S. R. E.

Laurentius Card. Lauri
Poenitentiarius Maior

Joseph Wilpert, Decanus Coll. Proton. Apostolicorum.
Dominicus Jorio, Protonotarius Apostolicus.

II.

Al Card. Bertram Vescovo di Breslavia: circa l'Azione Cattolica (1).

Lettera. – Diletto figlio Nostro, salute e apostolica benedizione. Con viva compiacenza abbiamo appreso, or non è molto, quanto Ella ha fatto e sta facendo per dare maggior incremento all'Azione Cattolica fra codesti fedeli; il desiderio poi che Ella Ci esprime di avere da Noi una parola che serva d'incoraggiamento e di guida a questa forma di apostolato, Ci è novella prova della sua devozione verso questa Sede Apostolica.

A vero dire, non si tratta di cosa nuova nè ignota negli stessi tempi apostolici; poichè San Paolo ricorda nella lettera ai Filippesi « i suoi coadiutori »; e vuole che siano aiutate « quelle che avevano faticato per il Vangelo » insieme con lui (*Philip.*, IV, 3). Ma specialmente ai nostri tempi, in cui l'integrità della fede e del costume è sempre più gravemente minacciata e i sacerdoti per la ristrettezza del numero sono insufficienti a corrispondere alle necessità delle anime, tanto maggiormente conviene affidarsi all'Azione Cattolica, mediante la quale, dando il laicato numerosi cooperatori nell'apostolato, viene ad aiutare e a supplire la scarsità del clero. Il concetto di così sostenere la causa cattolica già ebbero ed attuarono i Nostri predecessori, che nei frangenti più terribili della Chiesa e della società umana, quasi chiamando a raccolta, esortarono con fervore tutti i fedeli, perchè, sotto la guida dei Vescovi, combattessero le sante battaglie e provvedessero del loro meglio alla eterna salute del prossimo.

Ma non minore sollecitudine ponemmo Noi stessi fino dall'inizio del Nostro Pontificato nel promuovere l'Azione Cattolica; e già nella Enciclica *Ubi arcano* chiaramente affermammo che essa appartene al ministero pastorale e alla vita cristiana, e in successive occasioni ne dichiarammo sempre meglio la natura e gli scopi, che mostrano, a chi ben li consideri, che l'Azione Cattolica non ad altro mira se non alla partecipazione dei laici all'apostolato gerarchico.

(1) Per aderire alle domande di alcuni Ecc.mi Ordinarii, diamo anche la traduzione italiana dell'importantissimo documento.

Infatti, l'Azione Cattolica non consiste soltanto nell'attendere alla propria cristiana perfezione, pur dovendo essere questo il primo e sommo intento, ma anche in un vero apostolato a cui partecipano i cattolici di ogni classe sociale, venendo così a raccogliersi con il pensiero e con l'opera attorno a quei centri di sana dottrina e di molteplice operosità sociale, legittimamente costituiti e quindi, aiutati e sostenuti dall'autorità dei Vescovi. La schiera eletta dei cattolici, così riuniti a disposizione della Gerarchia ecclesiastica, come riceve da questa il mandato, così ne accoglie il vigoroso impulso. Pertanto, come il mandato divino della Chiesa ed il suo apostolato gerarchico, così l'Azione Cattolica non sarà mai di ordine materiale, ma spirituale; non di ordine terreno, ma celeste; non politico, ma religioso. Tuttavia essa si deve dire a buon diritto anche azione sociale; perchè mira a dilatare il regno di Cristo, e così a procacciare alla società il massimo dei beni e quindi tutti gli altri vantaggi che da esso scaturiscono, vale a dire quelli che appartengono all'ordinamento di una nazione e si chiamano politici, cioè i beni non privati e proprii dei singoli, ma comuni a tutti i cittadini. Nobile fine questo, che l'Azione Cattolica può e deve ottenere procurando la dovuta obbedienza alle leggi di Dio e della Chiesa e mantenendosi al di fuori e al di sopra di tutti i partiti politici. Da un siffatto spirito animati e sorretti i cattolici, che partecipano all'apostolato gerarchico, non potranno di meno che promuovere, come fine prossimo, l'unione dei fedeli di tutte le nazioni nell'ordine religioso e morale, e come fine supremo, la diffusione, la difesa e l'applicazione della fede e dottrina cristiana nella vita individuale, domestica e civile.

Sarà perciò l'Azione Cattolica un'azione universale e concorde dei cattolici, senza eccezione di età, di sesso, di condizione sociale, di cultura, e di tendenze nazionali e politiche, qualora esse non siano difformi dalla dottrina evangelica e dalla legge cristiana e non implichino rinuncia alla stessa dottrina e legge da parte dei loro fautori; un'azione insomma che abbracci tutto l'uomo nella vita privata e pubblica, procurandone la migliore formazione religiosa e civile, cioè una soda pietà, un'adeguata cognizione delle verità religiose, una vita integerrima, che sono il fondamento necessario per qualsiasi partecipazione all'apostolato gerarchico.

È facile, poi, a comprendersi che l'Azione Cattolica nella sua pratica attuazione dovrà essere diversa secondo la differenza dell'età e del sesso, e la varia condizione dei tempi e dei luoghi, in modo tuttavia che le organizzazioni giovanili attendano principalmente al lavoro di formazione e di preparazione, e le energie mature esercitino attivamente il loro apostolato in un più vasto campo, cosicchè niuna forma di operosità benefica resti esclusa o trascurata, in quanto appartiene in qualche modo alla divina missione della Chiesa.

Nè con ciò l'Azione Cattolica stabilisce una speciale ed esclusiva forma di azione; anzi mette in valore e dirige all'apostolato sociale qualsiasi opera ed associazione, massime religiosa, o siano particolarmente intese alla formazione della gioventù e al progresso della pietà cristiana, o abbiano intenti di indole civile ed economica. Anzi, per la saggia distribuzione di lavoro e di forze che deriva all'Azione Cattolica da una concorde unità di direzione,

che si stende a tutte le sezioni ed organizzazioni diverse di uomini, di donne, di gioventù maschile e femminile, mentre profitterà dei frutti che le associazioni religiose ed economiche possono dare, non mancherà di portare ad esse il suo aiuto ed incremento, mantenendo una mutua benevolenza e cordiale intesa, e promovendo la mutua cooperazione, con quel grande vantaggio per la Chiesa e l'umana società che si può facilmente imaginare.

In ordine a questo pubblico bene, che è prevalentemente morale e religioso, l'Azione Cattolica non escluderà la partecipazione dei suoi aderenti alla vita pubblica in tutte le sue manifestazioni; li renderà anzi più atti ai pubblici uffici con la severa formazione alla santità della vita e all'adempimento dei doveri cristani; essendo essa nata fatta per dare alla società i migliori cittadini, allo Stato i più scrupolosi ed esperti magistrati.

Non si dica dunque che essa trascuri i veri vantaggi della Nazione, che del resto non possono trovarsi fuori del campo della cristiana carità, a cui spetta di promuovere ogni genere di prosperità pubblica. Tale prosperità, fine prossimo della società civile, promuove l'Azione Cattolica appunto quando comanda ai suoi di rispettare la legittima autorità e ubbidire alle eggi, e di mantenere e difendere i fondamenti della salvezza e felicità dei popoli, quali sono l'integrità dei costumi, l'incolumità della vita domestica, la mutua concordia delle classi sociali fra di loro; in una parola tutto ciò che contribuisce a rendere tranquilla e sicura l'umana società.

E ciò essa tanto più sicuramente ottiene perchè, mantenendosi superiore, come dicemmo, agli interessi dei partiti, siano pure formati da uomini cattolici, lecitamente discordanti in questioni libere e contingenti, seguirà tanto più fedelmente le norme e indicazioni che dalla Gerarchia ecclesiastica le possono venire, ancorchè tali norme siano constrastanti o sembrino contrastare con la disciplina o il particolare vantaggio dei vari partiti.

Dalle considerazioni sinora fatte, chiaramente appare, diletto Figlio Nostro, che l'Azione Cattolica si deve tenere a buon diritto come un mezzo adatto di cui si serve la Chiesa per comunicare ai popoli ogni sorta di beneficî; mezzo che pare concesso per ordine della Divina provvidenza, affinchè la Chiesa attragga amorevolmente alla dottrina e legge evangelica coloro che, per non avere nessuna relazione o contatto con i sacerdoti, facilmente potrebbero cadere nelle fallaci e prave arti di uomini sediziosi.

Tali sono i principî fondamentali e comuni ad ogni forma di Azione Cattolica, benchè da una sola e identica causa scaturiscano diversi effetti secondo l'indole dei popoli e le condizioni varie delle Nazioni. È manifesto quindi come essa meriti ogni favore ed appoggio non solo dei Vescovi e sacerdoti, che sanno bene essere quella come la pupilla degli occhi Nostri, ma anche dei capi e magistrati di qualsiasi Stato. Che se essa godrà di tale comune appoggio, arrecherà certo ai popoli cattolici una magnifica abbondanza di frutti, e dappertutto, risvegliando negli animi il sentimento religioso, gioverà non poco alla civile prosperità. E tale è appunto il Nostro vivo desiderio ed insieme il fervido augurio.

Frattanto, diletto Figlio Nostro, siamo molto grati a Lei perchè, interpretando egregiamente le Nostre direttive, si sforza di propagare nella sua

Diocesi l'Azione Cattolica, e non meno per averCi dato la opportunità di nuovamente chiarirle a comune vantaggio.

In auspicio dei celesti doni e a prova della paterna benevolenza, a Lei, diletto Figlio Nostro, al clero e a tutto il suo popolo, impartiamo di cuore l'apostolica benedizione.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 12 novembre 1928, anno settimo del Nostro Pontificato.

PIUS PP. XI.

ANNOTAZIONE

Il Card. Bertram, in occasione della sua visita *ad limina*, aveva sottoposto al Santo Padre il seguente decreto da lui emanato allo scopo di organizzare l'Azione Cattolica nella Diocesi di Breslavia e pregato Sua Santità di voler dare da parte sua qualche istruzione sui metodi più opportuni per realizzare gli intendimenti del Santo Padre a questo riguardo.

« Ciò che le associazioni cattoliche e le opere di apostolato laico o di assistenza al clero hanno fatto finora, nelle loro speciali imprese o unioni di lavoro – dice il Cardinale nel suo decreto – dovrà ricevere più vita e più unità, in merito del nuovo movimento.

La multiforme vita sociale moderna e le crescenti insidie contro la religione e il buon costume, in tutte le opere della popolazione, rendono più che mai necessario di concentrare, coordinare ed unificare le direttive per tutti i cattolici pronti a collaborare ai compiti ecclesiastici nella vita pubblica. Si tratta di quelle attività ecclesiastiche, che si estendono al di là delle mura delle chiese e che penetrano nella vita morale e religiosa delle famiglie, dei comuni, delle associazioni, di quelle attività in ispecie che vanno sotto il nome di apostolato laico. Eccone alcune.

Difendere con sodi argomenti, con tatto e con prudenza, le verità eterne e le massime della Chiesa cattolica e migliorarne la conoscenza. Opporre un argine all'orrenda ondata di pubblicazioni spregevoli ed oscene. Farsi paladini dei diritti dei genitori cattolici nella lotta per la scuola confessionale. Sviluppare le opere di beneficenza. Far conoscere i principî sociali della Chiesa cattolica a tutti i ceti della popolazione, ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai professionisti indipendenti. Assecondare il desiderio di cultura del popolo, con corsi di istruzione, libri, stampa, conferenze e rappresentazioni artistiche. Coordinare sistematicamente il lavoro delle associazioni. Guadagnare i giovani per le associazioni cattoliche. E sopra tutte le associazioni, dedicarsi alla più importante di tutte, la famiglia, che è sempre più funestamente minacciata nei suoi caratteri cristiani.

Questi sono alcuni dei compiti maggiori che Pio XI ha di mira nel raccomandare l'Azione Cattolica, cioè la cooperazione sistematica dei parrocchiani coi dirigenti legittimi e responsabili della vita ecclesiastica nel comune, che sono i parroci.

Non intendiamo aggiungere alle associazioni esistenti una nuova associazione, ma di perfezionare quella collaborazione che già da qualche anno è avviata tra le associzioni cattoliche di Breslavia.

Si potranno così utilizzare meglio le idee, distribuire meglio le attività, semplificare le manifestazioni e soprattutto adattarle alle circostanze di tempo e di luogo, sempre allo scopo di realizzare nel miglior modo possibile i principî cattolici nella vita sociale del popolo cattolico».

D'accordo colla conferenza dei parroci di Breslavia, il Cardinale ha quindi ordinato la costituzione di una Giunta parrocchiale in ogni parrocchia della quale fanno parte un delegato per ciascuna associazione cattolica esistente in parrocchia ed alcuni altri parrocchiani, disposti a lavorare per i compiti suindicati.

La Giunta parrocchiale è diretta dal parroco o da un altro sacerdote da lui incaricato. Essa deve promuovere l'attuazione dei suddetti compiti, dare in proposito suggerimenti e coordinare le misure da prendersi per l'esecuzione concorde di essi. Essa deve inoltre aiutare le associazioni cattoliche professionali e speciali, già esistenti nel comune; deve procurare che queste associazioni procedano di comune accordo, semplificando così le loro attività particolari.

Ciò potrà avvenire, combinando di reciproca intesa, anno per anno, i singoli programmi di lavoro, tenuto sempre conto a vicenda degli scopi specifici di ciascuna associazione; organizzando manifestazioni o festività comuni; ripartendo congruamente i compiti di cui sopra; facendo propaganda per le associazioni più importanti, specialmente per quelle dei giovani.

La già esistente Giunta principale di Breslavia sarà completata, aggiungendo ai presidi delle organizzazioni, che già ne fanno parte, il parroco di ogni singola parrocchia, o il sacerdote che lo sostituisce, ed un laico, da destinarsi da ogni singola Giunta parrocchiale.

Mentre l'opera delle Giunte parrocchiali è circoscritta al loro comune, la Giunta principale deve curare: la tutela generale degli interessi cattolici nella collettività; la preparazione di manifestazioni comuni per tutto il suo raggio d'azione; la formulazione di proposte atte a favorire le attività delle Giunte parrocchiali.

In tutte queste attività, che non hanno nulla da fare con tendenze di natura politica o di partito, la Giunta principale deve tenersi sempre a contatto col Vescovo diocesano o col sacerdote da lui incaricato della direzione dell'Azione Cattolica nella diocesi o nella rispettiva zona. Lo zelo dei singoli ed il rispetto disinteressato alla voluta unità d'indirizzo, gioveranno moltissimo a dare vita efficace ai valori ed alle energie della religione cattolica in tutti i ceti della popolazione.

In base a queste istruzioni del Cardinale, la Giunta principale di Breslavia ha costituito i seguenti 14 gruppi di lavoro: lotta contro le pubblicazioni oscene e propaganda per la società della Buona Stampa; cultura popolare compresi i teatri, cinematografi e la radio; organizzazione scolastica e giunte consultive dei genitori; cura ed assistenza delle famiglie; educazione dell'infanzia, compresi gli asili e ricoveri; educazione dei giovani e loro associazioni; corporazioni artigiane e congregazioni; stampa e propaganda popolare, comprese le associazioni speciali a ciò costituite; beneficenza e associazioni di assistenza caritativa; apostolato laico, maschile e femminile; opera degli esercizi; educazione e propaganda femminile e associazioni femminili;

associazioni di laureati e intellettuali; movimento operaio e associazioni operaie; altre organizzazioni professionali maschili.

Il Cardinale invitava infine il clero parrocchiale delle altre città maggiori ed il clero delle circoscrizioni arcipresbiterali della diocesi a promuovere entro i loro raggi d'azione dei provvedimenti consimili, e di presentargli entro l'anno un rapporto speciale su quanto sarà stato fatto, per mettere in pratica, secondo i desideri del Santo Padre, l'Azione Cattolica.

Approvando questi precetti, il S. Padre ha voluto nella sua lettera di risposta, indicare i concetti e indirizzi generali ai quali deve ispirarsi l'Azione Cattolica, facendone così indirettamente la migliore apologia, e dando insieme una *Carta fondamentale* per la sua organizzazione.

Sacra Congregazione Concistoriale.

Circa la colletta per le opere di assistenza spirituale agli emigranti.

Circolare. — *Ill.mo e Rev.mo Signore.* Più volte, in questi ultimi tempi, la S. Sede ha rivolto la vigile attenzione degli Ordinari d'Italia sul grave problema dell'emigrazione e sulla necessità di provvedere in ogni miglior modo possibile alla cura spirituale degli emigranti. E agli stessi Ordinari non sono sconosciute le provvide istituzioni che, o sorte per iniziativa privata, la S. Sede ha circondato del Suo favore e ravvalorato colla Sua approvazione, fino a prenderle di poi sotto la Sua immediata direzione; oppure, dalla S. Sede stessa volute, da Essa hanno avuto vita e assicurato incremento. A provvedere ad alcune di tali opere di assistenza, la S. Sede con replicati atti, fino dal 1908 (1), raccomandò che si promovessero collette annue le quali, con lettera circolare di questa Sacra Congregazione, in data 24 dicembre 1915, furono poi riunite in una sola colletta, raccolta quasi dovunque nella prima domenica di Quaresima.

Col tempo, però, in più diocesi d'Italia tale colletta andò pressochè in disuso, fors'anche perchè altre se ne indissero in tempo quaresimale. D'altronde, invece, si fa sempre più impellente la necessità di estendere e di intensificare l'assistenza religiosa agli emigranti, anche in seguito a recenti fatti, e, con tale necessità, il bisogno che l'iniziativa si riprenda col massimo zelo, in tempo più propizio. E perciò, questa Sacra Congregazione, colla sovrana approvazione del S. Padre, torna a raccomandare vivamente la colletta in parola, secondo le sefuenti disposizioni:

(1) Lettera della Segreteria di Stato, 25 gennaio 1908: *Motu proprio* di Pio X s. m. *Iam pridem*, 19 marzo 1914; lettera della Sacra Congregazione Concistoriale, 3 dicembre 1914; lettera della stessa S. Congr. 24 dicembre 1925; altra lettera della stessa, 25 maggio 1918.

1. La colletta a beneficio delle *Opere di assistenza spirituale agli emigranti* sarà fatta nelle chiese di ciascuna diocesi d'Italia *nella prima domenica dell'Avvento di ogni anno.*

2. Sarà cura dei Rev.mi Ordinari di far prevenire e preparare i fedeli con opportune istruzioni da parte dei parroci, e con tempestiva propaganda, che potrà essere affidata alle fiorenti organizzazioni dell'Azione cattolica, affinchè tutti comprendano la gravità del problema dell'emigrazione, dal lato spirituale. E agli stessi fedeli si dovrà raccomandare che, specialmente nel giorno della colletta, innalzino fervide preghiere al Signore per il bene degli emigranti e per lo sviluppo delle opere che di loro si prendono cura; opere di una carità tanto più doverosa, quanto più stretti sono i vincoli che stringono gli emigrati stessi ai fratelli che possono rimanere in patria.

3. Le offerte raccolte saranno inviate direttamente ed esclusivamente alla Sacra Congregazione Concistoriale al più presto possibile.

Questa Sacra Congregazione nutre piena fiducia nello zelo e nell'interessamento degli Ordinari d'Italia, dalla cooperazione dei quali si ripromette il maggiore incremento delle opere di assistenza in favore di tanti i quali, benchè lontani, sono sempre però loro figli, e che debbono essere, e son sempre senza dubbio, al paterno Loro cuore, più cari, perchè esposti a molti e gravi pericoli spirituali.

In attesa di un cenno di ricevuta, con sensi di distinto ossequio mi professo

della S. V. Rev.ma

Aff.mo come fratello

C. Card. Perosi, *Pro-Segretario.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Per la conservazione e custodia di monumenti e oggetti d'arte sacra.

Circolare. — *Ill.mo e Rev.mo Monsignore.* Con circolari del 1° settembre 1924 e del 1° dicembre 1925 furono date dalla S. Sede agli Ordinari d'Italia, per mezzo della Segreteria di Stato, dettagliate e precise disposizioni e istruzioni in ordine alla custodia e conservazione dei monumenti ed oggetti di arte sacra.

Essendo di grande interesse religioso ed artistico che tali disposizioni ed istruzioni, fondate sul Codice di diritto canonico, vengano eseguite, questa Sacra Congregazione desidera conoscere, non più tardi del 31 dicembre p. v., quanto sia stato fatto in cotesta diocesi in seguito alle due citate circolari.

In particolare poi prego la S. V. R.ma di riferire:

1. Se di tale importante argomento si sia trattato nelle Conferenze episcopali o nel Concilio regionale, ed in caso affermativo, quali siano state le conclusioni;

2. Se e quando sia stata costituita la Commissione diocesana, interdiocesana o regionale, e a quante diocesi si estenda la eventuale Commissione interdiocesana;

3. Chi siano i membri della Commissione, e quali attribuzioni spettino a ciascuno di essi;

4. Se la Commissione funzioni a norma delle due predette circolari e specialmente:

a) se e con quali criteri siasi in genere proceduto alla determinazione dei monumenti ed oggetti di arte sacra;

b) se e quando ne siano stati compilati gli inventari, e se copia dei medesimi sia stata depositata in Curia a norma del can. 1522, n. 2 e 3 del Codice di diritto canonico;

c) se sia stato istituito il Museo diocesano, e quali altre raccolte o tesori esistano nella diocesi o regione;

d) se siano state compilate, in triplice copia, le schede secondo i moduli trasmessi agli Ordinari con la circolare del 1° dicembre 1925 e se copia delle medesime sia stata mandata alla Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra;

e) se la Commissione diocesana, interdiocesana o regionale si tenga in relazione e corrispondenza con la stessa Pontificia Commissione centrale, a norma dell'art. 5 della circolare del 1° settembre 1924 e del capo 4 del fascicolo allegato alla circolare del 1° dicembre 1925;

f) se siano sottomessi all'esame della Commissione, a norma del capo 2 del detto fascicolo, i progetti di nuove costruzioni o decorazioni o di nuovi acquisti, nonchè i progetti di vendita o permuta o altre variazioni in chiese o edifici sacri, e se si tenga conto del voto espresso dalla Commissione stessa.

Nell'attesa di tali informazioni Le auguro ogni bene dal Signore e mi professo

della S. V. Rev.ma

aff.mo come fratello

✠ Donato Card. Sbarretti, *Prefetto.*

G. Bruno, *Sottosegretario.*

Roma, 10 agosto 1928.

Curia Archiepiscopalis Pisarum.

Citatio Edictalis.

Pisana. – *Nullitatis Matrimonii* (Zaccari – Iacobi). — Cum, diligenti inquisitione peracta, adhuc ignoretur locus actualis commorationis D.nae Barbarae Iacobi, filiae Francisci Caroli, quae anno 1905 Pisis degebat, per hoc Edictum praefatam D.nam citamus ad personaliter comparendum sive per se sive per Procuratorem legitime constitutum, anno D.ni 1929, mense februario, die 16 hora decima in aedibus huius S. Tribunalis in Curia Archiepiscopali Pisana coram infrascripto Iudice, ad dubium concordandum vel infrascripto subscribendum et ad diem destinandam qua habebitur Sessio Iudicialis pro causae de qua supra definitione. Quod nisi compareat, neque absentiae excusationem attulerit, contumax habebitur.

Instante R.mo D. D. Nazareno Patrizi S. Romanae Rotae advocato et Patrono actoris D.ni Emmanuel Adv. Zaccari.

Procuratore D. D. R.mo Can. Fortunato Raffaelli.

DUBIUM. – *An constet de nullitate matrimonii, in casu.* — R.mi Ordinarii locorum, Parochi, Sacerdotes et fideles quicumque notitiam habentes de domicilio aut commorationis loco praefatae D.nae, curent, si et quatenus fieri possit, ut de hac edictali citatione ipsa moneatur.

Datum Pisis ex Cancellaria Tribunalis Dioecesani die 10 *mensis decembris anni* 1928.

L. S. Can. Aristus Manghi *Iudex.*

Can. Paschalis Stefanini *Notarius Actuarius.*

CONSULTAZIONI [1]

I.

Circa una fondazione collegiale « ufficiatura » istituita per testamento.

I. Si dubita anzitutto se l'ufficiatura nel caso, sia vero *Beneficio*. Secondo il Codice, can. 1409: « Beneficium Ecclesiasticum est ens iuridicum a competente auctoritate ecclesiastica in perpetuum constitutum seu erectum,

(1) Il Canonico Teologo della Cattedrale di A., nostro antico e zelante abbonato, a proposito della 2ª Consultazione del precedente fascicolo di novembre, ci ha pregati di rilevare alcune inesattezze nell'esporre il fatto non recente.

Risulta cioè che la consuetudine di trattenere ai neocanonici una parte non rilevante dei frutti del primo anno di possesso è ivi *anteriore* a qualsiasi Cassa privata o distinta dalla Massa Capitolare; che nessuna parte di questa ritenuta andò mai ad aumento della quota degli altri Canonici, ma bensì ad aumento del fondo di riserva per ogni futuro evento; che le spese del funerale del Canonico defunto erano sostenute dalla Massa perchè, mentre era in vita, il Canonico defunto vi aveva provveduto. Attualmente non sussiste più alcuna vertenza in proposito.

« constans officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos ». Ora il fondatore, nel caso, con testamento del 1815, lascia tutti i suoi beni per erigere una *ufficiatura* di sei membri, coll'obbligo del coro e delle Messe, o nella chiesa d'una Congrega o nella Parrocchia, in perpetuo, coll'autorità dell'Ordinario; questi interviene, decide che il luogo sia la Parrocchia, fa nel 1822 l'erezione canonica con atto formale, ed impone perfino il pagamento del Cattedratico e conferma le disposizioni del testatore. Dunque abbiamo tutti gli elementi per costituire un beneficio, per quanto distinto col modesto nome di « ufficiatura ». S'aggiunga che dovendo funzionare nella Chiesa parrocchiale, si venne ad un *modus vivendi* col Parroco nel 1822 e questo fu sanzionato dalla S. C. del Concilio.

II. Ma è una *Collegiata?* Sebbene il testatore, ignaro delle cose ecclesiastiche, usi qualche volta la parola « collegiata », pure quando arriva al momento di fare la creazione si serve della modesta parola « ufficiatura ». Avrebbe potuto essere Collegiata; ma sarebbe occorsa l'autorità della S. Sede cui unicamente appartiene creare le Collegiate e le Cattedrali, giusta il can. 392: « Capitulorum tum Cathedralium tum Collegialium institutio seu erectio, « innovatio ac suppressio Sedi apostolicae reservatur ». E nel caso abbiamo la sola erezione dell'Ordinario. Nè pare che la materia si sarebbe prestata a farne una Collegiata; appena sono sei i membri, nè eravi modo di aumentarli. Quindi rimangono nella modesta condizione di semplici Beneficiati, colla sola cotta, senza Dignità.

III. È *laicale?* Veramente, trattandosi di vero Beneficio, per quanto di erezione dell'Ordinario, non avrebbe fondamento il dubbio, giacchè secondo il Codice, can. 1412, 2°, la *laicità* si applica solo alle Cappellanie « quae scilicet erectae non sunt a competente auctoritate ecctesiastica »; per i benefici (can. 1411, 2°) si fa la distinzione tra « saecularia et religiosa, prout « ad solos clericos *saeculares* vel solos clericos *religiosos* spectant ». Nel caso nostro però abbiamo questa clausola nello stesso testamento del 1815 con cui si faceva l'erezione o costituzione: « Inoltre: Che tali beneficiati o Canoni- « cati si intendono d'istituzione meramente *laicale*, come istituiti da per- « sona laica e con i beni puramente laicali, volendo perciò il testatore che « non siano soggetti a spedizione di Bolle nè a devoluzione ai Signori supe- « riori, anche di Roma, in qualunque mese ed a qualunque tempo ed occa- « sione restino vacanti, ma siano sempre di nomina mera laicale spettante « alli medesimi Canonici ». È un laicismo *sui generis* che non escludeva la dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, giacchè nel primo articolo aveva detto che « debbono col beneplacito, permissione ed autorità dell'Ordinario isti- « tuire ed erigere un'ufficiatura di sei sacerdoti almeno ». Erano delle formole che si permettevano poichè all'invasione francese erano servite a salvare non poche fondazioni ed anche perchè pur allora vigeva la prassi che oggi è il can. 1417: « In limine fundationis fundator potest, de consensu Ordinarii, « conditiones etiam iuri communi contrarias apponere, dummodo sint hone- « stae et naturae beneficii ne repugnent ». L'Ordinario nell'erezione approvò questa clausola (come le altre) la quale è una deroga al diritto comune che dà all'Autorità superiore il diritto del conferimento dei Beneficii; d'altronde essa nè è disonesta nè si oppone alla natura del beneficio.

IV. Quali le modalità pel conferimento? Mons. Vescovo, domanda: « Se e quali atti sono necessari, nella fattispecie da parte della S. Sede o « dell'Ordinario, perchè l'investitura sia valida »?. E ulteriormente: « Se un « sacerdote, da circa otto mesi nominato, abbia acquisito diritto alle rendite, « senza aver preso possesso »?

Possiamo stabilire che l'Ufficiatura nel caso essendo un vero Beneficio, è soggetta a tutte le leggi comuni che regolano la *rem beneficiariam* salvo a quelle cui ha derogato il testatore giusta il canone 1417. Non si gode rendita senza il possesso; a ciò non ha derogato il testatore; si è però costituito il beneficiato senza Bolle ed Investiture della S. Sede e dell'Ordinario, avendo come si è visto, derogato a ciò espressamente il testatore nei nn. 2 e 13.

V. L'ufficiatura colpita dalle leggi eversive italiane, ha il suo patrimonio? Le leggi eversive non producono effetti canonici nei vincoli di coscienza; se beni furono salvati dalle mani dell'usurpatore tornano al legittimo padrone, al corpo dei componenti l'Ufficiatura e devono essere trattati come prima, nè più nè meno, salvo circostanze speciali che d'intesa coll'Autorità ecclesiastica dovrebbero essere esaminate. Felicemente, per una clausola del testamento, il Parroco nel 1880 e 1881 riebbe dal demanio i beni ed i loro frutti durante l'usurpazione, e si rifece delle spese e dei danni. Dunque li restituisca al legittimo padrone, al corpo degli ufficianti di cui egli è un membro. E così fece il Parroco del tempo con un atto di nomina per sè e successori. Sorge il Parroco attuale e dice: come poteva cedere pei successori? Ma non vede che la cessione di allora era una veste legale per coprire una *restituzione;* era una finzione giuridica per coprire una realtà più giuridica ancora ? Il *vero titolo* pel quale gli ufficianti hanno i beni non è la cessione; li hanno riavuti perchè erano loro ed una mano pietosa, vestita dalla legge, li aveva strappati al detentore. È chiaro? Ecco perchè è invalsa la prassi nella Curia diocesana che quando si apre il concorso si fa noto ai concorrenti che quei beni non sono della Parrocchia, e quindi s'invitano a non avervi pretensioni.

Ma il Parroco vorrebbe avvalersi di un altro articolo dello stesso testamento, che dice così: « Sull'esempio dell'accaduto nei trascorsi *calamitosi* « tempi, piacendo al testatore di provvedere al caso in cui gli stabilimenti « e corpi ecclesiastici collegiali, tuttochè riguardate originariamente come « provvidenze e disposizioni laiche, secondo l'intenzione del pio testatore, « potessero in qualsivoglia tempo remoto (che Dio ecc. ecc.) essere occupati « ed appresi dal Governo, di modo tale che la *volontà dei fondatori rimanesse* « *alterata e deviata* per fatto del Governo, ordina e comanda che allora ed in « tal caso tutto il fondo del Collegio, trapassi *per pieno diritto* al sig. Pievano « *pro tempore* in titolo di *sua personale provvista* ... coll'obbligo ... di dare in « ogni anno ai signori Canonici ed a ciascuno di loro la metà della quota che « ad ognuno era dovuta ». Che dice in queste lunghe parole? Dice: Se il patrimonio non si salva come *laicale*, lo salvi il Parroco, lo *faccia suo* come se fosse erede universale e lo divida ai canonici come Legatari. Ma perchè? « In « modo tale che la volontà del fondatore, non rimanga *alterata* e *deviata* per fatto del Governo ». Se dunque deve rimanere intatta la volontà del pio testatore, ne segue che tanto la parte che si lascia al Parroco quanto quella

da darsi ai Canonici è *donazione* finta, effimera, veste legale per salvare un patrimonio. Si vada innanzi: Se ricusa il Parroco, il testatore chiama due Canonici di L.; poi descrive modalità ed oneri; e infine conchiude: « Ingiungendo al Pievano o a chi lo rappresentasse per i tempi di accordare « la REVERSIONE agli originari e principali diritti e ragioni ai signori Canonici, « nel caso ritornassero le cose nello stato in cui erano prima della preveduta « variazione ». Se dunque il testatore intende che tutto avrebbe un giorno dovuto tornare *ad pristinum*, quella divisione per metà tra Parroco e Canonici, ordinata, era fittizia, semplice veste per salvare il patrimonio. Del resto, checchè sia di queste interpretazioni, la volontà del testatore deve adempiersi finchè si può; ma oggi, ancorchè le cose non siano tornate *ad pristinum*, le circostanze, nel caso, rendono facile ed agevole adempiere la volontà del testatore; dunque si faccia. Ed ecco perchè la Curia, prima del concorso ricorda ai candidati alla Parrocchia che quel patrimonio non è della Parrocchia! Non lo è, non già per rinunzia o *cessione* del Parroco N. N., ma per la volontà del testatore che, in tempi tristi, per date circostanze, si può adempiere *adamussim*.

VI. Da chi deve essere amministrato questo patrimonio salvato? Giacchè esso è legalmente della Parrocchia, ma realmente del Collegio, ne segue che deve essere amministrato come prima dal Collegio, secondo le leggi di fondazione; ma il Camerlengo, agli effetti legali, ha bisogno d'una *Procura generale* del Parroco. Questo metodo, mentre risponde ai canoni della giustizia e della prudenza, giova pure nella vacanza della Parrocchia nei rapporti col sub-Economo; giacchè il Camerlengo si potrebbe presentare come procuratore d'un'*Opera pel servizio* della Chiesa; e poichè il *servizio* deve continuare nella vacanza, quest'*Opera* (intendi « ufficiatura »), sarebbe salva. Dacchè i beni, rivendicati, passarono alla Parrocchia due vacanze sono avvenute; in che modo le cose siansi aggiustate col sub-Economo non sappiamo; se quindi si è adottato un altro metodo diverso da quello sopra esposto, non possiamo giudicarne noi: ne giudicherà meglio chi ne sperimenta l'efficacia.

Del resto nessun male che l'amministrazione si porti dal Parroco, purchè come Procuratore del Capitolo e ad esso dia i conti annui e faccia bene gl'interessi del Collegio.

VII. Può passare il *Contratto* fatto tra l'attuale Parroco ed il Collegio? Giacchè siamo in tema di amministrazione si presenta un *Contratto* tra l'attuale Parroco ed il Collegio, con cui il Parroco riconosce che i beni sono del Collegio; li prende in *fitto* per 25 anni e dà a ciascuno dei Canonici lire 550 annue a rate bimensili e riserva a sè tutte le spese.

Sebbene sia un contratto privato, potendo un giorno pubblicarsi, è pericolosa la confessione che i beni sono del Collegio; ed è ovvio intendere il perchè.

Come *fitto* non porterebbe inconvenienti legali e canonici, ma a così lunga durata, senza approvazione ecclesiastica, non si può far passare; nè sarebbe espediente *una sanatoria*, giacchè in sì lungo spazio di 25 anni avvengono tante mutazioni d'individui nel Collegio, che potrebbero risentirsi; questa specie di contratto confonde troppo gl'interessi della Parrocchia con quelli del Collegio e potrebbe avvenire che questi siano assorbiti; non sap-

piamo se il *corrispettivo* che offre il Parroco sia adeguato; è sempre meglio che le due aziende, siano pure amministrate da uno, vengano separate. Sarebbe dunque conveniente annullare il contratto ed ordinare che, se il collegio vuole, il Parroco amministri, ma dia *ogni anno i conti, ad perpetuam rei memoriam.*

In conclusione l'ufficiatura sta come era; il suo patrimonio è salvo; lo si amministri come prima; i Beneficiati o Canonici si facciano come ha stabilito il testatore sia pure senza Bolla, in deroga del diritto comune; si soddisfino gli oneri, specie corali; non si guadagnino le rendite se non si prende possesso.

† P. A. J.

II.

Circa l'amministrazione di una Chiesa Ricettizia, dopo la dismissione delle rendite.

La Chiesa di C. è vera Ricettizia, elevata a Collegiata *ad honorem*, e quindi composta di Canonici e di Partecipanti; l'antico statuto del secolo XVIII fu abolito o meglio modificato dall'applicazione del così detto *Piano Rossini*, fatto in conformità del Breve *Impensa* dato da Pio VII nel 13 agosto 1819 e delle Istruzioni 1822 date dall'*Alta Commissione* del Concordato (1818), presieduta dal Nunzio; quindi la Chiesa da innumerata passò a numerata; fu determinata la quota di ciascuna porzione; il posto si conseguiva per *concorso;* la cura è dell'Arciprete, capo del Capitolo, ma coadiuvato dal Capitolo in una forma speciale da stabilirsi dall'Ordinario.

Coll'applicazione del *Piano* la Ricettizia ebbe 27 Canonici compreso l'Arciprete ed 8 Partecipanti; la Massa delle rendite amministrata dal Capitolo, di circa ducati 2712 = lire 11.526, era così ripartita: ad ogni Canonico ducati 82, ed una prebenda di un ducato o di lire 4,25; ad ogni Partecipante ducati 50; all'Arciprete Curato ducati 200 = lire 850 che erano formati da ducati 82 come Canonico, da ducati 18,20 da una certa rendita attribuita alla Parrocchia da antiche disposizioni, e da ducati 100 circa che il Capitolo *prelevava dalla sua Massa, ante omnia*, per formare la quota parrocchiale; la coadiutoria poi si dava in modo poco conveniente, giacchè, col permesso dell'Ordinario, *aegre vel libenter, Deus scit*, fu stabilito che uno solo, retribuito dalla Massa modestamente, dovesse fare il servizio di coadiutoria per tutti.

Per le leggi vigenti, finito il numero dei membri delle Ricettizie, il Fondo-Culto è obbligato dismettere le rendite e a mezzo del Comune convertirle non già per far rivivere le Ricettizie, ma per la cura delle anime. Alle Ricettizie elevate a Collegiate non si vuole dare questa dismissione delle rendite; ma la Chiesa di C. è stata fortunata, la si è considerata come Collegiata *ad honorem* e dopo mille pratiche, e faticose, finalmente le si è data la rendita di lire 4413,50 sul Consolidato 3,50 % e si è iscritta all'Arciprete; si sono liquidate pure circa lire 20.000 di arretrati che il comune si è obbligato di pagare a rate.

Chi deve amministrare questo patrimonio ricuperato, nonchè la quota parrocchiale? Sotto il regime regolare l'Arciprete amministrava solo il *piccolo patrimonio* della Parrocchia, tutto il resto si amministrava dal Capitolo a mezzo del Procuratore, che dava all'Arciprete i supplementi dovuti; colle leggi eversive la quota dell'Arciprete in lire 850 o ducati 200, venne formata dal *piccolo patrimonio*, di cui sopra, e da tanti canoni o frutti di capitali stralciati dalla Massa. Strettamente parlando, secondo la lettera e lo spirito del Decreto *Ad dirimendas* del dì 22 febbraio 1876, l'amministrazione dovrebbe *restaurarsi* come era; non pare ci siano difficoltà serie *ad hoc;* il Capitolo avrebbe la sua soddisfazione; il Parroco non avrebbe danni, giacchè ormai qua e là l'ordine dato con quel decreto di mettere nella Massa la quota parrocchiale e farla amministrare dai legittimi amministratori, i Capitolari, si va eseguendo senza inconvenienti, e molto meno si verificherebbero nel caso ove vi sono nel Capitolo non pochi buoni Sacerdoti, ed havvi un Vescovo vigilante ed energico. È vero che, non da molto, la Sacra Congregazione del Concilio per la Chiesa Ricettizia di Cisternino (Monopoli) esonerò il Parroco dal dare l'amministrazione al Capitolo (Monopolitana, *Plenaria*, 17 iunii et 15 iulii 1916); ma là il Capitolo è ridotto agli sgoccioli, lo che non è nel nostro caso. Che se si vuole dare un temperamento si potrebbe disporre che salvo la quota parrocchiale, il resto sia amministrato *ut antea;* ed è giusta l'eccezione, perchè la quota stralciata è di Canoni e Censi e queste rendite richiedono in chi l'amministra, pazienza, oculatezza, energia e nessuno potrebbe avere queste doti meglio del Parroco che è *direttamente interessato.*

Il Parroco, nel caso, potrebbe avere qualche cosa di più di quanto aveva prima? *En vexata quaestio;* noi siamo per l'affermativa sia perchè oggi tutti gli altri Parroci hanno dal Fondo-Culto, oltre la casa e le spese di culto, una congrua molto superiore: sia perchè un tempo il Parroco faceva un poco il *signore* e con poche monete aveva i Coadiutori, ora deve fare il *factotum* e poi le circostanze impongono ai Parroci tanti doveri e tante opere che esigono spese immense. L'*antea* si potrebbe e dovrebbe modificare; non si vuol fare un posto privilegiato al Parroco, ma si deve mettere in condizione economica di poter fare un po' di bene e compiere i doveri richiesti dall'altissimo ufficio e dai tempi.

Come distribuire la rendita ricuperata? Qui sono in urto la *forma legale* e la *forma canonica*. La *forma legale* non vuole che risorgano le Ricettizie, ma che si favorisca la Parrocchia per le congrue e le spese di culto, *esonerando da esse i Municipi* che v'erano obbligati, ed anche per le Coadiutorie, specie se richieste o dagli statuti o dai nuovi bisogni per variazioni avvenute nella popolazione. La *forma civile* o *legale* si salvi in apparenza, essendo che essa non obbliga in coscienza. La *forma canonica* vuole che si ripristini, nelle misure possibili, il passato; perfino vuole che si moltiplichino i coadiutori e si rimetta, anche in misura limitata, un po' d'ufficiatura corale, si dica qualche Messa, si faccia (o riprendendola se smessa o restaurandola) qualche funzione utile, specie o pel culto o per predicazione. Tutto questo si deve rimettere alla prudenza ed allo zelo dell'Ordinario che deve guardare a tutto e di tutto tener conto per evitare o di urtare certe ovvie suscettibilità o di agitare il clero.

Ed ora ascoltiamo le querele del Capitolo:

a) L'amministrazione è tutta nelle mani del solo Arciprete! Questo è un reclamo giusto; pare che si possa attuare la forma antica dell'amministrazione, sia pur temperandola con qualche agevolazione all'Arciprete, per la quota curata, i cui interessi a lui premono principalmente, come si è detto sopra.

b) All'Arciprete si è dato *troppo* nell'assegnamento della rendita! Si è dato il supplemento perchè la congrua fosse di lire 900 e si dovrà dare molto di più per uguagliarla alla congrua comune; si sono date lire 100 per la casa; quando canta la Messa conventuale ha lo stipendio come gli altri, giacchè l'applica, come gli altri, *pro benefactoribus;* facendosi sostituire per la *pro populo* o rimandandola al dimane, come ne ha facoltà. Si considera come presente in coro e partecipa alle distribuzioni, mentre sarebbe tenuto intervenire per gli 82 ducati che ha come Canonico e sono inclusi nei 200 ducati che forma la congrua. Diamo pure che questo sia un dippiù, è molto tenue a fronte del *molto* che oggi si dovrebbe al Parroco, come sopra si è detto.

c) Invece di uno si dànno due coadiutori e ben pagati con lire 720 ambedue! Perchè uno, se tutti i Partecipanti sono obbligati alla coadiutoria? Gia abbiamo veduto che si fece male a stabilire un *solo* Coadiutore; il Vescovo, cui giusta le Istruzioni 1822, appartiene stabilire le modalità della Cura, può, benissimo disfare il malfatto e stabilire due Coadiutori; anzi farebbe cosa ottima se ne stabilisse quattro, od almeno tre, perchè la popolazione è cresciuta a dismisura, quasi tutta gente agricola, laboriosa e religiosa e vuole essere accudita da buoni preti. Bisogna vederli - attesta lo stesso Parroco - quei buoni contadini!

d) Per spese di culto lire 100; all'organista e sagrestano, che *non si pagano più dal Municipio*, lire 200; illuminazione serotina lire 100; per alcune lampade, antico onere riconosciuto dalla stessa legge, lire 61. Sono tutte spese necessarie e legittime.

e) Per la predicazione della Quaresima, che prima era a carico del Municipio, lire 400. *Optime quidem!* Chi nol vede?

f) Officiatura corale sotto forma di assistenza del Clero alle funzioni festive con applicazione della Messa *pro benefactoribus*, lire 1545,71. È quanto si doveva fare, e solo dispiace che appena si sia potuto stralciare un migliaio e mezzo di lire per l'officiatura e la Messa conventuale.

g) Per le eventuali riparazioni alla Chiesa si depositano in cassa ogni anno lire 550; la Chiesa è grande ed ha bisogno di manutenzione.

Tre difetti si vogliono riscontrare in questa ripartizione: amministrazione *tutta* nelle mani del Parroco; qualche *cosa di più* che prende il Parroco; *piccola somma* ripartita al Clero. Al primo difetto supplirà mons. Vescovo procurando di mettere in regola l'amministrazione come s'è detto; il secondo difetto deve rimanere, perchè non è difetto, anzi dovrebbe crescere se fosse possibile; il terzo è una dura necessità; non si possono togliere le altre spese per accrescere il fondo di divisione tra il Clero.

† P. A. J.

QUESTIONI

Circa la facoltà di Professione religiosa, prima del servizio militare.

Il ch.mo canonista R. P. Vermeersch, S. I., riassunto nella rivista « Periodica de re morali, canonica, liturgica » l'articolo da me pubblicato nel numero di maggio-giugno del « Monitore », anno precedente, p. 177, intorno alla necessità o meno di domandare dispensa alla S. Sede per ammettere alla professione di voti semplici perpetui o di voti solenni i giovani religiosi studenti di teologia o di propedeutica alla teologia soggetti al servizio militare, oltre preferire la soluzione opposta a quella proposta nel « Monitore », prende ancora in esame, infirmandoli, i principali argomenti ivi addotti (1).

Non certo coll'intenzione di aprir polemiche nè molto meno colla pretenzione di imporre la propria opinione, ma unicamente *claritatis gratia*, ai rilievi del ch mo A. mi sia permesso aggiungere le seguenti osservazioni, o, meglio, dilucidazioni:

a) Al dubbio proposto: « Se i professi semplici degli Ordini religiosi, studenti di teologia o di propedeutica alla teologia, soggetti in Italia al servizio militare attivo, abbiano bisogno di dispensa dalla Sacra Congregazione per emettere la professione solenne o di voti semplici perpetui, anche *nel caso* in cui i propri Superiori possano garantire che, ritardando il servizio militare, come la legge loro permette, fino all'età di 26 anni, potranno poi essere certamente esenti da detto servizio, essendo in cura di anime, in forza del decreto-legge 17 marzo 1924 ? » a questo dubbio nel « Monitore » fu da me risposto che, *rebus sic stantibus*, cioè giudicando delle leggi sia civili sia ecclesiastiche *prout nunc sunt*, « sembra debba rispondersi *negativamente* » (2).

Si tratta, come chiaramente apparisce, di giudicare intorno a *casi particolari*, in cui si verifichino tutte le circostanze enunziate nel dubbio, specialmente quella che i propri Superiori *possano garantire* che il giovane o i giovani di cui si esamina il caso, saranno a 26 anni certamente sacerdoti in cura di anime, ai sensi del Decreto-legge 17 marzo 1924. Ciò è ripetuto espressamente nel mio articolo, anche laddove, riportata la soluzione data dalla Sacra Congregazione dei Sacramenti per quello che riguarda l'ordinazione *in sacris* dei seminaristi, io concludo: « Adunque, qualora il Vescovo, *in casi particolari*, stimi... di poter esimere i giovani dal servizio militare, il Vescovo, secondo la mente della Sacra Congregazione dei Sacramenti, può procedere alla sacra Ordinazione dei medesimi, rimanendo il Vescovo il solo giudice delle circostanze di fatto. Or bene, *quello* – niente di più – che il Vescovo può riguardo all'ordinazione dei suoi soggetti, perchè – io dicevo – non debbono poterlo gli Ordinari o Superiori maggiori degli Ordini e delle

(1) Vedi « Periodica de re morali, canonica, liturgica », mense Iunio, 1928, p. 150.
(2) Loc. cit.

Congregazioni religiose riguardo ai loro sudditi? » Non so se si possa essere più espliciti nel far rilevare che non si tratta, nella questione in parola, di dichiarare abolita o cambiata la legge, ma solo di vedere se *alcuni casi particolari*, come quelli da noi presi in esame, cadono o no sotto la legge medesima. Il ch.mo A. scrive invece: « Praeterea, R. P. Fanfani *generaliter* liberos existimat quotquot studiis theologiae operam dant ». Questo, mi si permetta la dichiarazione, non ho inteso mai di dirlo e non l'ho detto. Le ultime parole del mio articolo « quando trattasi di studenti di teologia o di propedeutica alla teologia » sono in così stretta relazione colle precedenti, da non permettere di esser prese isolatamente: basta esaminare l'impostazione stessa del dubbio che ho cercato di risolvere (vedi « Monitore », p. 177).

b) Altro rilievo del R. P. Vermeersch: « Nessuno ha permesso fino ad ora i voti perpetui o solenni ad un religioso che sia certamente inabile al servizio militare per salute: cosa che si dovrebbe *fortiori ratione* ammettere se la sentenza del P. Fanfani fosse conforme alla mente della S. Sede ». Se nessuno abbia mai fatto ciò, non lo so: dico tuttavia che se in caso di *evidente* inabilità fisica, si facesse – p. es. in caso di un cieco o di un gobbo ai quali per ragioni speciali fosse stata concessa la dispensa per essere promossi agli Ordini sacri – non vi vedrei una vera irregolarità. Non potrebbero essi, anche prima della visita militare, ritenersi *certamente esenti* dal servizio militare?

Poichè, si noti bene, il Decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi domanda, è vero, che non si ammettano alla professione solenne o perpetua i religiosi « quos exemptos esse non constet a servitio militari activo »; che questa esenzione però debba essere sempre *legalmente ed ufficialmente* riconosciuta prima della professione stessa, il R. P. Vermeesch inclina a crederlo, ma la Sacra Congregazione nel suo Decreto non lo dice.

Nè, mi pare, abbia molta efficacia in proposito l'argomento che il ch.mo Autore adduce: « Altrimenti, egli dice, perchè la Sacra Congregazione dei Religiosi il 15 luglio 1919, dichiarò venire a cessare i voti anche nel giorno in cui uno sia dichiarato assolutamente e per sempre inabile al servizio militare ». Perchè? Unicamente, mi pare, per metter bene in chiaro il termine ultimo dei voti emessi *usque ad servitium militare*, anche quando, come nel caso di assoluta e perpetua inabilità, il servizio militare non sarà mai fatto. Altrimenti questi voti quando, non verificandosi il servizio militare, cesserebbero? Mai?

Questo però non vuol dire che chi abbia emesso i voti *usque ad servitium militare* appunto perchè esisteva l'impedimento del servizio militare, dato che questo impedimento venga a cessare – come nel caso di accertata esenzione – non possa tornare al normale, e non possa perciò emettere, scaduto che sia il triennio di voti semplici, la professione solenne o perpetua. Non si vede come questa normale condizione di cose, quando possa esser ristabilita, sia in contrasto colla dichiarazione della Sacra Congregazione citata dal R. P. Vermeesch.

c) Il ch.mo A. trova anche difficoltà ad ammettere che la frase « constat eos exemptos esse » equivalga a quest'altra, « constat seu potius moraliter certum est eos exemptos fore »: e certamente *materialiter* le due

frasi non si equivalgono; ma *formaliter et ad effectum de quo agitur* c'è praticamente una vera differenza? La certezza di esenzione dal servizio militare, che è la parte essenziale della legge, non è sufficientemente espressa in ambedue le frasi?

d) Ancora: l'illustre Padre chiama *indulto* la risposta data dalla Sacra Congregazione dei Sacramenti ai Vescovi d'Italia, che ad essa fecero ricorso per sapere se in base alle nuove disposizioni della legge italiana, potevano procedere all'ordinazione dei loro giovani, soggetti al servizio militare attivo (vedi Monitore, p. anno, p. 179). Ma si tratta proprio di un *indulto* o piuttosto di una *autorevole dichiarazione?*

Interrogata dai Vescovi, la Sacra Congregazione risponde che *nei casi particolari*, i Vescovi – in vista dei nuovi Decreti emanati dal Governo italiano – *possono procedere* alla sacra ordinazione dei loro sudditi; senza che la Sacra Congregazione faccia affatto menzione nè di modificazione alla legge ecclesiastica esistente, nè di speciali facoltà concesse ai Vescovi. È questo un indulto, o piuttosto una dichiarazione sul modo con cui i Vescovi possono interpretare ed applicare la legge in questione? Canonisti *non infimi subsellii* da me interrogati hanno risposto che, *prouti jacet*, la lettera della Sacra Congregazione dei Sacramenti può ritenersi benissimo una semplice *dichiarazione* e non un *indulto.*

e) Finalmente il Ch.mo A. richiama la decisione della Sacra Congregazione dei Religiosi intorno al caso *prorsus similis*, come egli dice, dei giovani i quali abbiano il fermo proposito di andare alle Missioni: nel quale caso la Sacra Congregazione, interrogata se – pur essendo soggetti al servizio militare attivo – detti giovani avessero potuto fare la professione solenne o perpetua, il 1° febbraio 1912 rispose: « Negative *per se* ».

Concediamo che il richiamo a questa decisione ha il suo valore. Però anche il R. P. Vermeersch dice il caso delle Missioni *prorsus similis*, ma non proprio *eguale* all'altro della cura di anime.

Ed invero, nel caso delle Missioni tutta la base di certezza per l'esenzione dal servizio militare – considerato almeno il dubbio così come fu proposto – è fondata sul *fermo proposito* del giovane religioso il quale promette di andare alle Missioni (argomento puramente *soggettivo*): mentre nel caso nostro la certezza la fondiamo *negli studi di teologia o di propedeutica alla teologia*, che già *attualmente* si fanno, e nel *formale impegno* che prendono i Superiori di assegnare il giovane, giunto che sia ai 26 anni, in cura di anime (argomento *oggettivo* o quasi). Tanto è vero che quando intervenga, anche nel caso delle Missioni, non solo il fermo proposito del giovane, ma un certo impegno del Superiore, « onerata Superiorum conscientia de [candidati juramenti] exsecutione », la medesima Sacra Congregazione credè opportuno permettere l'ammissione alla professione solenne o perpetua senza bisogno di alcuna nuova dispensa.

L'argomento quindi delle Missioni, se da una parte sembra favorire, come sopra ho detto, la sentenza contraria alla nostra, considerato sotto altro aspetto potrebbe anche offrire un motivo di più in favore della nostra opinione, se vogliamo evitare un contrasto notevole, cioè: che *nel caso delle Missioni*, dove la certezza di esenzione è minore, si può oggi fare la Pro-

fessione solenne o perpetua senza bisogno di dispensa; *nel caso invece della cura di anime*, nel quale caso la certezza di esenzione è evidentemente maggiore, per non dire quasi assoluta, sarebbe invece proibito fare *detta* professione senza dispensa.

Comunque, lo scopo di queste mie dilucidazioni non era quello di insistere sulla accettazione o meno della soluzione da me data al dubbio in questione; ma solo quello di precisare il mio pensiero, e anche dimostrare che, stando sempre alla legge *protui jacet*, se gli argomenti da me addotti non sono apodittici, anche quelli in contrario hanno il loro lato debole.

* * *

Ci viene ora proposto un altro dubbio su questa stessa materia del servizio militare, cioè: « *Se chi è soggetto al servizio militare per una ferma minore di un anno, possa essere ammesso alla professione solenne o perpetua, prima ancora di aver prestato questo servizio* »?

Esistono infatti in Italia, come pure in altre nazioni, disposizioni di legge secondo le quali alcune categorie di persone – p. e. i figli unici di madre vedova – per quanto abili al servizio militare ordinario, prestano servizio militare per una *ferma minore*, cioè, per un tempo minore di un anno.

Or bene, il Decreto *Inter reliquas* della Sacra Congregazione dei Religiosi del 1° gennaio 1911, in base al quale oggi è proibito ammettere alla professione solenne o perpetua i giovani religiosi soggetti al servizio militare attivo, limita espressamente la portata del Decreto a quei giovani « quos exemptos esse non constet a servitio militari activo, scilicet *ab eo servitio quod ipsi primitus ad militiam vocati ad unum vel plures annos praestare debent* ». Essi perciò, ed essi soli, sembrerebbero impediti, in forza del Decreto in parola, dall'essere ammessi alla professione solenne o perpetua « quousque non peregerint servitium militare et hoc expleto, saltem per annum. . . in votis simplicibus [temporaneis] permanserint ».

Se così fosse, da questo impedimento rimarrebbero evidentemente liberi i giovani religiosi soggetti al servizio militare per un tempo minore di un anno; potrebbero quindi essi essere ammessi alla professione solenne o perpetua anche prima di aver prestato servizio militare, o comunque esserne dichiarati esenti.

C'è però un altro Decreto o meglio un'altra dichiarazione della medesima Sacra Congregazione, in data 15 luglio 1919, dove è detto che i giovani religiosi i quali *sono soggetti al servizio militare attivo*, fatto il noviziato debbono emettere i voti temporanei non « *ad triennium*, sed usque *ad servitium militare* valitura », senza che ivi si faccia distinzione alcuna fra servizio attivo di un anno o più, e servizio attivo minore di un anno. Anche si aggiunge che i voti semplici emessi nel modo sopradetto, vengono a cessare « eo die quo religiosus militiae effective adscriptus et disciplinae [militari] subiectus evadit, vel inhabilis ad militiam absolute et in perpetuum declaratur ».

Or bene, se i voti semplici emessi dopo il noviziato da un religioso soggetto al servizio militare attivo, *devono*, qualunque sia la durata di questo servizio, essere emessi, secondo il prescritto della Sacra Congregazione,

non *ad triennium*, ma fino al tempo del servizio militare, sia questo tempo più di un triennio o meno di un triennio: e se i voti così emessi vengono a cessare solo al momento che uno va sotto le armi o viene dichiarato inabile, sembra evidente che in nessun caso – neppure quando la ferma è minore di un anno – sia permessa la professione solenne o perpetua prima del servizio militare attivo. L'obbligo infatti di emettere i voti temporanei non *ad triennium*, ma *usque ad servitium militare* – il che può importare uno spazio di tempo anche superiore ad un triennio – è incompatibile colla libertà di emettere i voti solenni o perpetui spirato che sia, dopo il noviziato, il triennio di voti temporanei.

Al quesito quindi sopra proposto: « *se chi è soggetto al servizio militare attivo per una ferma minore di un anno possa essere ammesso alla professione solenne o perpetua prima ancora di aver prestato questo servizio o esserne dichiarato inabile* », a questo quesito crediamo si debba rispondere: *negativamente*.

Ma allora, chi *è chiamato a prestar servizio militare per un tempo minore di un anno, p. e., per tre mesi, dovrà parimenti aspettare almeno un anno, dopo prestato il servizio militare, per emettere la Professione solenne o perpetua?* Neppur questo è vero: poichè la Sacra Congregazione dei Religiosi interrogata in proposito: « *Utrum integer annus defluere debeat, antequam ad Professionem solemnem vel perpetuam admittatur ille qui per tres tantum menses servitio militari addictus fuit* », in data 1° febbraio 1912, rispose: « *Negative*, sed necessarium esse et sufficere in casu trimestre, vel spatium temporis, brevius anno, correspondens tempori in servitio militari transacto ».

Tutto questo è chiaro, e non abbisogna, ci sembra, di ulteriori spiegazioni o commenti.

P. Fanfani O. P.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

La trasformazione degli asili e istituzioni similari in Scuole materne.

Col 1929 gli asili e le istituzioni similari saranno trasformati in *Scuole materne;* le così dette sale di custodia dove i bambini venivano, alla buona, solamente custoditi, non saranno più permesse.

Le scuole materne devono, non solo custodire, ma educare ed istruire i bimbi.

C'è già chi propone ch'esse includano anche l'attuale prima e seconda elementare.

Tali scuole si desiderano di preferenza erette in Enti morali. Però si ammettono ancora come Enti privati, o dipendenti da Enti privati.

Non si dimentichi tuttavia che, anche questi vanno soggetti al Ministero. A insegnare nelle *scuole materne* non potranno venire adibite che persone le quali abbiano il titolo di maestre del grado preparatorio.

Sono eccettuate le maestre che al 30 gennaio 1924 erano già in servizio da 10 anni, presso asili. Queste possono continuare tale servizio presso il medesimo Comune, Ente o Congregazione da cui dipendono.

Per le altre: se hanno almeno tre anni di servizio accertato presso qualche asilo, oppure se hanno raggiunto i 23 anni di età, in via transitoria, possono acquistare il titolo di maestre del grado preparatorio dando un esame presso una scuola di metodo, entro il dicembre del 1929.

Tutto questo è stabilito nel Testo Unico del 22 gennaio 1925, n. 432, delle leggi sulla Istruzione elementare.

Il vecchio patentino, come pure il diploma di maestra elementare, non bastano più. Anche dove non sono asili fondati e diretti da sacerdoti o da suore, il Parroco farà bene di non disinteressarsi di queste Scuole materne, che verranno via via istituendosi. Vi farà anzi opera di penetrazione, affinchè nè adesso nè poi diventino scuole di indifferentismo e peggio, in fatto di religione. La preoccupazione più grande del sacerdote che ha fondato o dirige un asilo, sarà quella:

a) di assicurare l'esistenza alla scuola, anche se non vorrà affidarla, fino a tanto che gli sarà possibile, ad un Ente morale, perchè sia più libera;

b) quella di avere un'insegnante ben istruita e moralmente sicura.

In questo il sacerdote può trovare giovamento da una istituzione che il Governo stesso ha autorizzata, cioè: l'« Associazione educativa italiana », eretta in Ente morale, che ha la sua sede in Roma, via del Gesù 17, e di cui è gran parte il prof. Alessandrini, Fratello delle Scuole cristiane e che:

a) aiuta le vecchie e nuove Scuole materne;

b) tiene scuole di metodo per preparare le insegnanti.

Riguardo all'aiuto per le Scuole materne l'Associazione si presta in questa triplice forma:

a) offre assistenza a quegli asili che desiderano rimanere autonomi come enti e come funzioni. È pronta cioè a dare consigli e indicazioni;

b) accetta la gestione di quelli che vogliono mantenere la propria autonomia solo come enti. Di questi, quindi, assume la gestione didattica ed amministrativa, nomina gli insegnanti, stabilisce i programmi, vigila il funzionamento;

c) assume totalmente l'istituzione, cioè si fa proprietaria dell'asilo, come ente e gestione, e a norma di legge lo fa funzionare secondo lo spirito di cui l'ha iniziato. L'Associazione dispone anche di fondi.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro. — *Lunedì 17 dicembre* il S. Padre tenne *Concistoro Segreto*. Appena rimasto solo il Papa coi cardinali, l'E.mo card. Boggiani terminato il suo ufficio di Camerlengo del Sacro Collegio, ne rimise la relativa borsa a Sua Santità, che la passò al card. Ragonesi. Indi gli E.mi cardinali Bisleti e Sincero optavano per l'Ordine dei Preti: e il Santo Padre annuendo, elevava rispettivamente in titoli presbiterali – per questa volta soltanto –

le loro Diaconie di S. Agata dei Goti, e di S. Giorgio al Velabro. Dopo di che il S. Padre pronunziò in latino la seguente allocuzione (*Paucis equidem*):

« *Venerabili Fratelli.* – Non abbiamo che poche e brevi parole a rivolgervi, ma pur tali che in nessun modo si potrebbero omettere. Già la vostra presenza in questo sacro ed augusto luogo, ed il rinnovarsi di questi alti consessi, che richiamano l'attenzione venerabonda di tutta la Chiesa, sono sempre senz'altro un irresistibile invito a rivolgervi la parola, non fosse che per darvi il più cordiale benvenuto, per dirvi tutta la gioia che sempre il vostro aspetto Ci arreca.

« Ora poi si aggiunge a questo invito un argomento che riempie il Nostro cuore di gioia e di gratitudine; gioia grande e santa che non possiamo non partecipare ai Nostri figli e fratelli; gratitudine verso Dio e verso gli uomini, alla quale siamo ben lieti (lieti come dell'adempimento di un dovere gratissimo) di dare espressione e testimonianza nel cospetto vostro, anzi della Chiesa e del mondo intero.

« L'accennato argomento è il Congresso Eucaristico Internazionale testè celebratosi a Sydney in Australia. Da tutti quelli che hanno in presenza assistito al grande evento (primo il Signor Cardinale che vi destinavamo in qualità di Nostro Legato) siamo rimasti non sappiamo dire se più profondamente o più giocondamente, certo fino all'evidenza, persuasi che questa celebrazione, la quale è venuta ultima nella ormai già numerosa e tanto gloriosa serie dei Congressi Eucaristici Internazionali, ed ebbe a teatro una delle più remote parti del mondo, non è rimasta inferiore ad alcuna delle precedenti; che è tutto dire, venerabili fratelli, quando si pensi alle meraviglie vere, per non dire ai veri miracoli, di fede, di pietà, di risveglio e rinnovazione di vita cristiana, di apostolato, che quei Congressi hanno suscitato, e con mirabile incremento furono da per tutto celebrati. È stato quello di Sydney un nuovo, magnifico trionfo del Re divino, del Re mansueto nel Sacramento del suo amoroso nascondimento, un profondo consolidamento ed una vasta dilatazione del suo benefico Regno; una nuova e grande elevazione e redenzione di anime; una vera raccolta di abbondantissima messe, che forse nessuno pensava e sperava così abbondante, così preziosa, pur dopo tanto e veramente apostolico lavoro di missionarii e di Vescovi, di sacerdot e di fedeli, quanto e quale ha già ad eterna e gloriosa memoria registrato la non lunga storia della evangelizzazione e costituzione gerarchica dell'Australia e delle innumerevoli terre oceaniche che le fanno corona; raccolta di messe, dicevamo, e nuova larghissima seminagione con infallibile promessa di frutti sempre più squisiti e sempre più abbondanti.

« Di tutte queste stupende e consolantissime cose il mondo cattolico rende con Noi umili e devote grazie a Dio Ottimo Massimo, datore di ogni bene e di ogni dono perfetto, senza il cui preveniente ed incessante aiuto nulla avrebbe potuto farsi. Ma noi sappiamo pure e consideriamo quale e quanto tesoro di cooperazione, di generosità e devozione, era necessario e veniva senza riserva contribuito da tutti quelli che Dio benedetto aveva questa volta destinato ad essere strumenti e cooperatori delle nuove meraviglie euraristiche onde voleva altietare e beneficare la sua Chiesa ed il mondo intero. Vogliamo dire il venerabile fratello Nostro ed arcivescovo di Sydney Michele Kelly e tutti

i suoi confratelli di Episcopato, tutti i loro Cleri e secolari e regolari, veri apostoli e condottieri di apostoli dei quali san Paolo ripeterebbe quella sua grande parola: « gloria Christi » (2 *Cor.* 8, 23); vogliamo dire tutte le religiose che all'Episcopato ed al Clero hanno prestato in questa occasione e sempre così larghi e preziosi aiuti, massime nell'apostolato scolastico; vogliamo dire i Nostri diletti figli del laicato cattolico: cari piccoli, fiorente gioventù, donne ed uomini dai saldi propositi, che con tanto slancio e generosità hanno saputo corrispondere e collaborare ai loro Pastori e Padri in Cristo; vogliamo dire ancora, e diciamo con particolare considerazione, tutti quanti gli investiti e rappresentanti dell'autorità e dei vari poteri per le così efficaci e preziose dimostrazioni di benevola deferenza; vogliamo dire infine tutti i cittadini australiani che pur non appartenendo alla Chiesa cattolica, si sono mostrati non soltanto ospitali e rispettosi, ma anche animati da vera simpatia e benevolenza. Il nostro pensiero non può non volgersi con particolare attenzione al nostro venerabile fratello Tommaso Lodovico Heylen, vescovo di Namur, il quale con il Comitato permanente dei Congressi Eucaristici Internazionali che presiede, ha tutto bene predisposto, diretto e condotto a felicissimo termine.

« Vada e pervenga a tutti la parola nostra di paterno elogio, di Apostolica Benedizione, di sentito ringraziamento e di perenne riconoscenza.

« Non è che anche altri argomenti, e lieti e, purtroppo, non lieti non siano presenti al Nostro pensiero quasi chiedendo una parola di menzione; ma ci è sembrato che questo, del quale vi abbiamo brevemente intrattenuti, fosse così grande e così bello da meritare tutto solo la Nostra e vostra considerazione, l'intimo godimento e le rinnovate azioni di grazie e verso Dio e verso gli uomini.

« Ed ora passiamo alla provvista delle Chiese vacanti ».

Qui l'E.mo Card. Sbarretti optò per la Chiesa suburbicaria di Sabina e Poggio Mirteto, vacante per la morte del Card. De Lai, e dopo ciò uscì dall'aula; in sua assenza il S. Padre dichiarò di consentire, interrogando il S. Collegio con la consueta formola: « Quid vobis videtur? ». E dinanzi al tacito consenso dei Cardinali conferì al Card. Sbarretti la detta Chiesa suburbicaria. Rientrato il cardinale, che si recò a sedere ultimo fra i cardinali del ceto dei Vescovi, il S. Padre proseguì a nominare i seguenti residenziali:

Nuovi Vescovi. – Mons. Giulio Saliège, fin qui Vescovo di Gap, Arcivescovo di *Tolosa;* Mons. Eusebio Attico da Rocha, già Vescovo di Santa Maria nel Brasile, Vescovo di *Cafelanda* (ivi); Mons. Antonio Lustosa, già Vescovo di Ubertila, Vescovo di *Corumbà;* Monsig. Settimio Peroni, direttore spirituale del Seminario di Fiesole, Vescovo di *Norcia;* Mons. Salvatore Del Bene, pure direttore di spirito nel Seminario di Sulmona, Vescovo di *Telese* e *Cerreto;* Mons. Matteo Pellegrino, parroco di Caraglio (Cuneo) Vescovo di Bobbio; Mons. Maurizio Dubourg, Vescovo di Marsiglia, Mons. Camillo Pic, Vescovo di *Gap*, Mons. Angelo Navarro Vescovo di *S. Rosa de Copàn.* Quindi annunziò le provviste già fatte dopo l'ultimo Concistoro, già da noi registrate. Segnaliamo ancora Mons. Giacomo Montanelli, già Vescovo di Crema, nominato Arcivescovo di Neocesarea e Coadiutore con futura succes-

sione per *Vercelli*. Quindi passò il S. Padre alla conferma di vescovi orientali, cioè quattro armeni, nominati nel recente sinodo di Roma (Mons. Giuseppe Rokossian, alla restituita sede arcivescovile di Costantinopoli, Mons. Avedis Arpiarian, ad Arcivescovo di Anazarbo, Mons. Giuseppe Naslian, Arciv. di Tarso, Mons. Giacomo Nessimian, Vescovo di Marde) e due maroniti (Mons. Giovanni Haggè, Arcivescovo di Damasco, Mons. Emanuele Phares, Arcivescovo di Tarso maron.). Finita la provvista delle Chiese il card. Sbarretti prestò giuramento, e quindi fu fatta la postulazione del Pallio per le chiese metropolitane di Liverpool, Tolosa, Bogota, Ottawa, Bombay, Burgos, Lucca, Armagh, Guatemala, Madras, Palermo, Avignone, Catania (Mons. Ferraris, succeduto per coadiutoria), e per le Chiese cattedrali di Soissons e Marsiglia, che ne hanno il privilegio.

Cause di Santi e Beati. – *Martedì, 11 dicembre 1928*, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l'intervento degli E.mi e R.mi Signori Cardinali e col voto dei R.mi prelati e dei consultori teologi, componenti la Sacra Congregazione dei Riti, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere due miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione del Ven. Servo di Dio Giovanni Bosco, Fondatore della Pia Società Salesiana e dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, i quali miracoli vengono proposti per la sua beatificazione.

Martedì, 18 dicembre 1928, nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione *Ordinaria* dei Sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi e R.mi Signori Cardinali componenti la medesima, sono state sottoposte le seguenti materie:

1. Introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Francesco da Picciano, laico professo dell'Ordine dei Frati Minori.
2. Conferma di culto prestato da tempo immemorabile alla Serva di Dio Irmengarde, badessa dell'Ordine di S. Benedetto, detta Beata.
3. Intorno alla concessione ed approvazione dell'Officio e Messa propria e dell'elogio da inserire nel Martirologio dell'Ordine Premonstratense in onore del Beato Ugo Fossense, Abate dello stesso Ordine.

Nomine Pontificie. – Il Santo Padre si è degnato di nominare: *12 dicembre 1928*. L'E.mo Signor Cardinale Enrico Gasparri, *Membro della S. C. dei Sacramenti: 15 dicembre 1928*, Mons. Giuseppe Bruno, *Segretario della Pontificia Accademia Teologica Romana, 17 dicembre 1928*, il Card. Camillo Laurenti, *Pro-prefetto della S. C. dei Riti*, e il Card. Alessio Lépicier, *Prefetto della S. C. dei Religiosi*.

Lutto nel Sacro Collegio. – Lunedì 7 gennaio, in Milano, rendeva l'elettissima anima al Signore il Cardinale Eugenio Tosi, Arcivescovo di Milano. Era nato in Busto Arsizio, il 6 maggio 1863. Votatosi al sacerdozio, ricevè la Sacra Ordinazione il 24 maggio 1887, per poi ritornare alla terra natia come Coadiutore della Parrocchia, ma per poco, giacchè nell'ottobre del 1889 entrò a far parte della Casa degli Oblati Missionari di Rho, dedicandosi con fervore esemplare alle opere proprie della Pia Congregazione. Giovanissimo, fu conosciuto e stimato dall'attuale Pontefice, che lo ebbe tra i più intelligenti scolari al corso di Sacra Eloquenza, che allora Egli teneva nel Seminario maggiore di

Milano, e nel quale il giovane studente sotto sì alta guida, rafforzò le sue naturali attitudini alla predicazione, in cui ben presto apparve eminente, sopra tutto nelle sacre missioni, negli esercizi spirituali, al popolo ed al clero, sì che fu ricercato ovunque, tutto si dedicò al pio apostolato. Apprezzato ed amato paternamente dal Card. Ferrari e dagli altri Superiori Ecclesiastici, lasciò nel 1900 l'Archidiocesi natìa, per assumere l'ufficio di Vicario Generale nella diocesi di Rimini ove rimase per undici anni, fino a quando il Santo Padre Pio X lo elevò alla dignità episcopale, affidandogli la diocesi di Squillace.

Nei sei anni ancora che mons. Tosi vi trascorse, diede generosa prova delle sue virtù pastorali, sì che la s. m. di Benedetto XV, nel 1917, lo trasferiva alla più grande e più importante sede di Andria. In essa rimase un lustro appena, ma vi lasciò memoria indelebile. Il 7 marzo del 1922 il regnante Pontefice Pio XI volle affidargli l'archidiocesi di Milano, elevandolo poi nel Concistoro segreto del giorno 11 dicembre dello stesso anno, alla dignità Cardinalizia, col titolo dei SS. Silvestro e Martino ai Monti.

Poco tempo la Provvidenza gli assegnava di fatiche feconde in questo nuovo immenso campo di lavoro. Tuttavia, sebbene la sua salute fosse stata già duramente provata, rifulsero pienamente la sua bontà e la sua operosità. Al suo nome si legano così iniziative moltissime: il nuovo Seminario, che sarà il più grande d'Europa, lo sviluppo delle Opere Missionarie, i Congressi del Vangelo, di Etnologia, di Cristo Re, la XVI Settimana sociale, l'incremento dell'Azione Cattolica, specialmente fra la gioventù, della buona stampa, mentre tutte le più care ed antiche opere ond'è sì ricca la Chiesa di S. Carlo, ebbero in lui il protettore più vigile e il promotore più sollecito.

Apparteneva alle Sacre Congregazioni del Concilio, dei Riti e dei Seminari e Università degli Studi.

RECENSIONE

Card. MANNING arciv. di Westminster, *Le ragioni della mia fede.* Con note dell'ab. E. Peltier. Nuova ristampa. Roma, Desclée e C., 1929, un volume di pp. 116, L. 3.

L'A. di questa efficace, quanto sobria apologia della Fede cattolica, ha concepito e scritto il suo volume in condizioni tutte speciali che hanno, in definitiva, contribuito a rendere il lavoro più agile e spigliato. Durante un lungo viaggio, in cui si trovava senza occupazioni e senza libri, volle esaminare le ragioni su cui la sua fede era basata e così, a volo di uccello, senza deviarsi in sviluppi secondari ed in citazioni erudite, marciando sempre secondo il filo logico del pensiero, è riuscito a darci in quattro parti le tappe fondamentali percorse dalla sua ragione.

L'esistenza di Dio è la prima necessità postulata dalla ragione. Annunciare l'esistenza, la sua Rivelazione all'uomo è richiesta dalla coscienza morale, la quale dimostra anche che questa Rivelazione è quella concretatasi completamente nel cristianesimo. Il cristianesimo poi, nella sua reale successione storica, si identifica con il cattolicismo.

Consigliamo a tutti la lettura di questo opuscolo, che, sebbene vecchio di anni, ha sempre sapore di freschezza, anche grazie alle note aggiuntevi dall'Abate Peltier.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: ✝ JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16.